

DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2021

288/2021/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SESTA, 4308/21 E 4465/21, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A. IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI INCREMENTALI E DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI EFFICIENZA DEL SITO DI SAN POTITO E COTIGNOLA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1165^a riunione del 6 luglio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2009, di conferimento della concessione denominata "San Potito e Cotignola Stoccaggio" (di seguito: la Concessione);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, in particolare il suo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)" (di seguito: RTSG 2011-2014);
- la deliberazione 1 agosto 2013, 350/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 350/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS), nonché il suo Allegato A, recante la "Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018 (RTSG)" (di seguito: RTSG 2015-2018);

- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2015, 75/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2015, 126/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 126/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 652/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 652/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 66/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 775/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 68/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 360/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 297/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 535/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS), nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025 (RTSG)” (di seguito: RTSG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2021, 275/2021/R/GAS;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione III, 4 maggio 2016, n. 867/2016 (di seguito: sentenza 867/2016);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 8 ottobre 2018, n. 2232/2018 (di seguito: sentenza 2232/2018);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4308/2021 (di seguito: sentenza 3408/2021);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 giugno 2021, n. 4465/2021 (di seguito: sentenza 4465/2021).

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA 3408/2021 IN MATERIA DI COSTI OPERATIVI INCREMENTALI:

- con deliberazione 75/2015/R/GAS, a chiusura del procedimento avviato con deliberazione 350/2013/R/GAS, l’Autorità ha determinato le tariffe di stoccaggio del gas naturale relative agli anni 2012 e 2013 della società Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison Stoccaggio), rigettando la richiesta di riconoscimento dei costi operativi incrementali (di seguito, anche: CONI) relativi a detti anni; inoltre, con deliberazione 126/2015/R/GAS, nel determinare in via definitiva le tariffe della medesima società per l’anno 2014, l’Autorità ha parimenti deciso, anche per tale annualità, di non riconoscere i suddetti costi;
- la decisione dell’Autorità di cui alla deliberazione 75/2015/R/GAS di non riconoscere i costi operativi incrementali si basava sul negativo esito dell’attività istruttoria volta ad accertare il verificarsi delle due condizioni (disgiuntamente necessarie e congiuntamente sufficienti) sancite dal comma 10.9 della RTSG

2011-2014 per l'operatività della c.d. clausola di salvaguardia degli investimenti ivi prevista; in tale sede, l'Autorità ha verificato se:

- (i) i costi operativi incrementali fossero derivanti dalla realizzazione di nuovi investimenti (e non da un decremento dell'efficienza dell'impresa);
- (ii) i medesimi costi non fossero già coperti dalla componente di ricavo RS^E , pari al prodotto tra il corrispettivo unitario variabile di stoccaggio CVS e i quantitativi di gas movimentati dall'impresa di stoccaggio;
- in particolare, all'esito delle richiamate attività istruttorie, l'Autorità aveva ritenuto, da un lato, che Edison Stoccaggio non fosse stata in grado di dimostrare il nesso causale tra l'incremento dei costi operativi e gli investimenti indicati – condizione *sub* (i); dall'altro lato, che i ricavi conseguiti dalla società “*derivanti dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CVS come risultanti dall'attestazione dei ricavi (certificata da società di revisione) presentata dalla medesima società [...], sono stati in grado di coprire integralmente i costi sostenuti dalla società [...], ivi inclusi i costi operativi incrementali per i quali è stato chiesto il riconoscimento*” – condizione *sub* (ii);
- il ricorso di Edison Stoccaggio, avverso i richiamati provvedimenti dell'Autorità, è stato respinto dal Tar Lombardia, con la sentenza 876/2016; nell'ambito del giudizio di appello promosso dalla società, il Consiglio di Stato ha disposto una verifica con riferimento ai due profili oggetto dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità, ossia: (i) se dalla documentazione prodotta da Edison Stoccaggio “*emerge, o meno, con sufficiente grado di certezza la riconducibilità causale del CONI esposti [...] ai progetti di investimento*”, e (ii) se “*sia attendibile, sotto un profilo tecnico-scientifico, il calcolo del gettito tariffario di raffronto assunto dall'Autorità*” per valutare coperti da tale gettito i costi operativi incrementali esposti;
- sulla base degli esiti della verifica, con la sentenza 4308/2021, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l'appello di Edison Stoccaggio e annullato le deliberazioni 75/2016/R/GAS e 126/2016/R/GAS, precisando che “*l'Autorità, in sede di riedizione, dovrà conformarsi ai criteri e parametri stabiliti nella relazione di verifica e alle relative risultanze*”;
- in sintesi (e rinviando per gli altri aspetti alla motivazione della sentenza 4308/2021), la relazione di verifica, nei passaggi richiamati dal Consiglio di Stato, ha indicato:
 - (i) con riferimento alla riconducibilità dei CONI agli investimenti indicati da Edison Stoccaggio, che “*con riferimento alla classificazione dei costi riportati nella Tabella 7. “Prospetto dei costi riclassificati” della relazione della società BAIN & Company (2014) [prodotta da Edison Stoccaggio], possano concorrere alla quantificazione dei COE_{INV} , utili ai fini del calcolo dei CONI, soltanto le voci di costo operativo appartenenti alle seguenti categorie: Costi del personale relativi al solo sito di Collato (Costi diretti, sottocategoria della voce “Tot. Costi diretti del personale”); Acquisto materiali (Costi diretti); Manutenzioni (Costi diretti); Prestazioni tecniche (Costi diretti, sottocategoria della voce “Prestazioni”).*

Per quanto riguarda le suddette categorie, sebbene non tutte le spese che concorrono alla definizione degli importi appaiano di indubbia riconducibilità agli investimenti, si ritiene comunque ragionevole assumere che le intere voci di costo possano considerarsi in qualche modo correlate con la gestione dei nuovi asset generati dagli investimenti.

Per tutte le altre voci riportate in tabella, allo stato attuale e sulla base della documentazione disponibile esaminata, [...] non è possibile verificare con sufficiente grado di certezza la riconducibilità causale dei Costi Operativi Effettivi riportati con i progetti di investimento”;

- (ii) con riferimento, invece, alla copertura o meno, mediante l’applicazione dei corrispettivi CVS, dei costi operativi incrementali, che “non sia attendibile il calcolo del gettito tariffario di raffronto assunto dall’Autorità [...] come rappresentato negli atti procedurali”; la relazione di verifica, infatti, precisa che “[a]pplicando pedissequamente la Norma, il comma 10.9 della RTSG [2011-2014] prevede il calcolo dei CONI relativi all’anno $t-1$ attraverso la valutazione della differenza tra la componente di ricavo RS^E riferita all’anno $t+1$ e i Costi Operativi Effettivi relativi all’anno $t-1$ correlati con gli investimenti dell’anno $t-2$. Il gettito tariffario di raffronto RS^E_{t+1} , che il Normatore individua come riferimento per il calcolo dei CONI, è stimato quindi mediante una proiezione della RS^E all’anno $t+1$ con il criterio di cui al 10.7. Si rileva che tale valutazione può e deve essere eseguita sulla base dei dati disponibili all’anno t , ossia l’anno di presentazione della proposta tariffaria”; pertanto, “il calcolo del gettito tariffario di raffronto assunto dall’Autorità, che prende le mosse da dati non disponibili al momento della presentazione della proposta tariffaria, appare non coerente con la ratio della Norma, ed in ogni caso non esplicitamente previsto dalla Norma stessa”;
- pertanto, nel rideterminare le tariffe relative agli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di ottemperare alla sentenza 4308/2021, l’Autorità dovrà attenersi ai criteri sopra indicati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE, CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA 4465/2021 IN MATERIA DI COEFFICIENTE DI RIPROPORZIONAMENTO DEI RICAVI DEL SITO DI SAN POTITO E COTIGNOLA:

- con la deliberazione 66/2016/R/GAS, l’Autorità ha determinato d’ufficio i ricavi di Edison Stoccaggio per l’anno 2015, decidendo di procedere a un riconoscimento solo parziale delle immobilizzazioni relative al sito di stoccaggio di San Potito e Cotignola, “attraverso l’applicazione di un coefficiente di riproporzionamento, determinato come rapporto tra: (a) l’efficienza attesa, determinata come rapporto tra il costo atteso di investimento e la capacità complessiva di spazio di working gas, come deducibile dalla [Concessione San Potito e Cotignola]; (b) il rapporto tra il costo effettivo di investimento e la

capacità complessiva di spazio di working gas effettiva, determinata sulla base della capacità offerta al mercato e dei quantitativi di pseudo working gas”;

- al riguardo, la deliberazione 66/2016/R/GAS prevede anche un meccanismo di aggiornamento annuale del predetto coefficiente, per tenere conto dell’evoluzione dei costi di investimento e della capacità complessiva di spazio di *working gas* effettiva, con eventuale conguaglio in occasione delle determinazioni definitive relative all’anno 2019; il coefficiente è stato quindi applicato in occasione delle determinazioni dei ricavi della società per gli anni successivi, sino al 2021 (il procedimento per la determinazione dei ricavi per l’anno 2022 è tuttora in corso);
- l’introduzione del predetto coefficiente di riproporzionamento si è resa necessaria in ragione del fatto, rappresentato dalla stessa Edison Stoccaggio, secondo cui le prestazioni che il sito di San Potito e Cotignola sarebbe in grado di offrire, in termini di capacità di stoccaggio, risultano notevolmente ridotte rispetto a quanto previsto dalla relativa Concessione;
- pertanto, l’Autorità ha ritenuto necessario misurare il grado di efficienza del sito, al fine del riconoscimento dei ricavi di impresa, declinando in tal modo – rispetto alle esigenze che un tale fatto sollevano – il generale principio sancito dall’allora comma 3.3 della RTSG 2015-2018, secondo cui il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità;
- più in dettaglio, l’Autorità ha deciso di costruire il coefficiente di riproporzionamento, applicabile al sito di San Potito e Cotignola, facendo riferimento:
 - alla capacità complessiva di *working gas*, senza dedurre quindi la capacità di *pseudo working gas* come richiesto invece dalla società; ciò in quanto, e in estrema sintesi, lo *pseudo working gas*, diversamente dal *cushion gas*, può essere utilizzato in determinate situazioni di necessità e rappresenta pertanto una prestazione che il sito è in grado di offrire; lo *pseudo-working gas* è di conseguenza normativamente incluso (dal legislatore e dalla regolazione) nella definizione di *working gas* (infatti, “*l’efficienza di un sito di stoccaggio, definita dalla normativa di settore emanata dal Ministero nonché dall’Autorità in tema di incentivazione per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta del sistema di stoccaggio è determinata sulla base del rapporto tra working gas – comprensivo dello pseudo-working gas – e la somma di working gas e cushion gas*”);
 - alle sole prestazioni di spazio del sito, e non anche quelle di punta di erogazione; ciò in ragione del fatto che le prestazioni di punta del sito di San Potito e Cotignola sono state ritenute dall’Autorità trascurabili rispetto al sistema nazionale e significativamente meno efficienti rispetto al relativo costo di investimento;
- inoltre, l’Autorità ha previsto l’applicazione del coefficiente di riproporzionamento sin dalla determinazione dei ricavi relativi all’anno 2015, senza rinviare la misurazione del grado di efficienza al termine del periodo di

regimazione dell'impianto, come invece richiesto da Edison Stoccaggio; ciò in ragione del fatto che un tale rinvio avrebbe comportato *“un'inversione del principio di prudenza in quanto avrebbe l'esito di far gravare sui consumatori finali il costo generale di una infrastruttura prima ancora che ne venga definitivamente accertata la riconoscibilità in termini tariffari”*:

- infine, con la medesima deliberazione 66/2016/R/GAS, di determinazione in via definitiva dei ricavi di Edison Stoccaggio relativi all'anno 2015, l'Autorità ha riconosciuto i costi di investimenti relativi allo sviluppo del sito di San Potito e Cotignola come immobilizzazioni in corso al 31/12/2014, in quanto il sito in parola sarebbe entrato in esercizio solo nel successivo periodo di regolazione (ossia successivamente al 31 dicembre 2014), senza pertanto riconoscere, nei ricavi di riferimento relativi all'anno 2015, né la prima quota di ammortamento dei suddetti investimenti né l'incentivazione prevista dalla RTSG 2011-2014;
- tutte le suddette decisioni dell'Autorità sono state impugnate da Edison Stoccaggio; con la sentenza 2232/2018, il Tar Lombardia ha però respinto il ricorso della società, che ha quindi interposto appello; nell'ambito del giudizio di appello, con riferimento al coefficiente di riproporzionamento introdotto dalla deliberazione 66/2016/R/GAS, il Consiglio di Stato ha disposto una verifica, chiedendo *“se possa dirsi ragionevole sul piano tecnico-scientifico il riferimento operato soltanto al costo dello spazio, senza considerare quello della punta, nonché la scelta dell'Autorità di tenere conto, nella determinazione dell'efficienza del sito, anche dei quantitativi di pseudo working gas, e di valutare l'efficienza economica del progetto nel pieno periodo di regimazione del sito sulla base delle prestazioni operative raggiunte dopo soli due anni dalla messa in esercizio”*;
- anche alla luce degli esiti della verifica, il Consiglio di Stato, con la sentenza 4465/2021, ha accolto in parte l'appello di Edison Stoccaggio, annullando quindi la deliberazione 66/2016/R/GAS, *“con tutti gli effetti conformativi che ne conseguono in sede di riedizione”*; in particolare, il Consiglio di Stato:
 - in primo luogo, ha accolto l'appello nella parte relativa all'individuazione dell'entrata in esercizio del sito di San Potito e Cotignola, momento che – con riferimento specifico al riconoscimento degli incentivi previsti dalla RTSG 2011-2014 – deve essere inteso, secondo il giudice, con riferimento non al momento in cui gli utenti possono accedere alle nuove capacità del sito (c.d. entrata in esercizio commerciale), ma *“alla data di effettuazione degli investimenti”*;
 - in secondo luogo, ha accolto l'appello nella parte in cui contesta la decisione dell'Autorità di misurare l'efficienza del sito in esame facendo solo riferimento alla prestazione di spazio, e non anche di punta; a base di tale giudizio, il Consiglio di Stato ha condiviso gli esiti della relazione di verifica la quale, secondo il giudice amministrativo, *“ha, in primo luogo, riconosciuto la rilevante importanza della prestazione di punta nella gestione del sistema nazionale degli stoccaggi; ha, in secondo luogo, rilevato come le prestazioni del sito in esame in termini di prestazione di punta, rispetto alla media dei siti di stoccaggio italiani, siano più significative di quelle di spazio,*

affermando pertanto la necessità di considerare su un piano paritario l'importanza dello spazio e quella della punta [...]”;

- in terzo luogo, ha altresì accolto l'appello con riferimento alla decisione dell'Autorità di misurare l'efficienza del sito di San Potito e Cotignola in base all'intera capacità di *working gas*, sulla base del fatto che “[l]a relazione di verifica perviene [...] alla conclusione della non conformità ai correnti parametri di ragionevolezza tecnica della scelta dell'Autorità di calcolare i valori di efficienza economica del sito tenendo conto anche dei quantitativi di *pseudo-working gas*, e della conseguente erronea e illegittima applicazione del c.d. coefficiente di riproporzionamento”;
- in quarto luogo, invece, il Consiglio di Stato – sempre in base agli esiti della verifica – ha ritenuto ragionevole la scelta dell'Autorità di valutare l'efficienza economica del progetto nel pieno periodo di regimazione del sito, sulla base delle prestazioni operative raggiunte dopo soli due anni dalla messa in esercizio; infatti, ha precisato il giudice amministrativo, la relazione di verifica ha sul punto concluso (in coerenza con la deliberazione 66/2016/R/GAS) “nel senso della non divisibilità della proposta [di Edison Stoccaggio] di rimandare al termine del periodo di regimazione le valutazioni di natura tariffaria, comportando siffatta proposta un'inversione del principio di prudenza in quanto farebbe gravare sui consumatori finali il costo integrale di una infrastruttura prima ancora che ne venga definitivamente accertata la riconoscibilità in termini tariffari”;
- come visto, dalla sentenza 4465/2021 deriva la necessità di misurare il grado di efficienza del sito di San Potito e Cotignola sin dal suo periodo di regimazione, tenendo comunque conto delle prestazioni reali del sito di San Potito e Cotignola, rispetto a quelle definite nella relativa Concessione; a tal fine, tuttavia, l'Autorità, nel dare ottemperanza alla predetta sentenza:
 - da un lato, deve riconoscere pari rilevanza alle prestazioni di spazio e di punta;
 - dall'altro lato, nel determinare il grado di efficienza economica del sito, deve escludere il contributo dello *pseudo working gas*;
- con riferimento, invece, al tema dell'entrata in esercizio del sito di stoccaggio in esame, e il conseguente riconoscimento degli incentivi previsti dalla RTSG 2011-2014, assume rilievo decisivo il fatto, riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza 4465/2021, che l'Autorità, già con la deliberazione 652/2015/R/GAS, ha in realtà esteso la clausola di salvaguardia dei suddetti incentivi, anche agli investimenti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014, ma entro il 31 dicembre 2015; e ciò proprio al fine di venire incontro a quelle imprese che, pur avendo realizzato investimenti prevalentemente nel corso del periodo di regolazione 2011-2014, hanno tuttavia “cominciato a offrire il proprio servizio nel 2015”, con conseguenti impatti negativi di rilievo per imprese che, comunque, hanno reso effettivamente disponibile al sistema nuova capacità di stoccaggio;
- il sito di San Potito e Cotignola rientra tra le infrastrutture entrate in esercizio commerciale entro il periodo previsto dalla deliberazione 652/2015/R/GAS, con la

conseguenza che Edison Stoccaggio ha comunque iniziato a ricevere, a decorrere dai ricavi di riferimento relativi al 2016 (determinati in via definitiva con deliberazione 418/2016/R/GAS) degli incentivi di cui alla RTSG 2011-2014 previsti anche per gli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2015 (e riconosciuti per i successivi 16 anni) e delle quote di ammortamento di tutti gli incrementi patrimoniali entrati in esercizio nel 2015; su tale aspetto, pertanto, la sentenza 4465/2021 non richiede ulteriori attività di ottemperanza da parte dell'Autorità, avendo già Edison Stoccaggio conseguito il corrispondente bene della vita.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ottemperare alla sentenza 4308/2021, avviando un procedimento per la rideterminazione delle tariffe di Edison Stoccaggio, relative agli anni 2012, 2013 e 2014, secondo i criteri individuati nella relazione di verifica, riportati nel primo gruppo di considerati;
- sia parimenti necessario ottemperare alla sentenza 4465/2021, avviando un procedimento per la ridefinizione di criteri di misurazione del grado di efficienza del sito di San Potito e Cotignola, ai fini del riconoscimento dei ricavi di Edison Stoccaggio a decorrere dal 2015, facendo riferimento ai criteri individuati nella relazione di verifica, riportati nel secondo gruppo di considerati;
- poiché l'esito del procedimento di cui al punto precedente inciderà anche sugli esiti del procedimento di determinazione dei ricavi della medesima Edison Stoccaggio relativi all'anno 2022, tuttora in corso, e la cui conclusione è prevista per la fine del mese di luglio 2021, sia opportuno sospendere le attività istruttorie relative alla determinazione dei ricavi della società, in attesa dell'adozione del provvedimento sul grado di efficienza del sito di San Potito e Cotignola; in base all'attuale regolazione del servizio di stoccaggio, infatti, la determinazione dei corrispettivi applicabili ai contratti in essere è disaccoppiata rispetto al riconoscimento dei ricavi delle singole imprese, con la conseguenza che (diversamente da quanto accadeva in passato) il rinvio della determinazione dei ricavi non pone problemi in termini di certezza dei rapporti giuridici tra esercente e utenti del servizio

DELIBERA

1. di avviare un procedimento di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4308/2021, volto a rideterminare i livelli tariffari del servizio di stoccaggio del gas naturale della società Edison Stoccaggio S.p.A., relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, secondo i criteri richiamati in motivazione;
2. di avviare un procedimento di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4465/2021, volto a ridefinire i criteri di misurazione del grado di efficienza del sito

- di San Potito e Cotignola, ai fini del riconoscimento dei ricavi della predetta società a decorrere dal 2015, facendo riferimento ai criteri richiamati in motivazione;
3. di individuare il responsabile dei procedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 nel Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
 4. di sospendere, nelle more della conclusione del procedimento di cui al punto 2, le attività istruttorie relative al procedimento di approvazione della proposta tariffaria relativa all'anno 2022 presentata da Edison Stoccaggio S.p.A.;
 5. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 novembre 2021;
 6. di trasmettere la presente deliberazione a Edison Stoccaggio S.p.A.;
 7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini